

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N.20 Del Reg. | OGGETTO: Regolamento per la concessione acque reflue.
Del 26/03/2008**

L'anno duemilaotto, il giorno 26 del mese di marzo alle ore 20,00 , nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 2^a convocazione in sessione straordinaria urgente , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale.

Consiglieri	Presenti	Assenti
Vecchio Salvatore -Sindaco	X	
Andrizzi Pasquale-Vice Sindaco	X	
Loiacono Giuseppe		X
Furci Michele	X	
Mangialardo Valerio	X	
Davola Gennaro	X	
Zappia Biagio	X	
Cuttone Rosaria		X
Comerci Sisto	X	
Dato Giuseppe	X	
Sterza Giuliano	X	
Artese Michelangelo		X
Famà Giuseppe		X

Assegnati: n. 13 In carica: n. 13 Presenti: n. 9 Assenti: n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

-Presiede l'Avv. Salvatore Vecchio nella sua qualità di Sindaco.

-Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Giuseppe Calogero.

-La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento dell'acquedotto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27/01/2006;

Considerato che sono pervenute diverse istanze da parte di cittadini per la concessione dell'utilizzo, a scopo irriguo, di acque reflue provenienti da sorgive pubbliche;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il predetto Regolamento con un'organica disciplina delle concessioni per l'utilizzo di acque reflue;

Vista l'apposita integrazione predisposta dal Responsabile del servizio interessato;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art.49 del Dec. Legs. 267/2000 ;

Con voti unanimi legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

di integrare il Regolamento dell'Acquedotto Comunale, approvato con deliberazione CC n.4 del 27/01/2006, aggiungendo allo stesso il Capo VIII "Concessioni Acque Reflue", comprendente gli articoli dal n.40 al n.56 e l'allegato "A" -Schema istanza di concessione.

CAPO VIII

CONCESSIONE ACQUE REFLUE

Art. 40 **Definizione**

1. Ai fini della concessione di cui al presente capo, sono definite acque reflue le acque in esubero, rispetto alle normali destinazioni, provenienti da fontane e sorgive pubbliche.

Art. 41 **Concessione**

1. Le acque reflue, con provvedimento adottato dal responsabile del servizio tecnico, previo atto di indirizzo della Giunta Municipale, possono essere concesse in uso per scopo irriguo.
2. Il responsabile del servizio può autorizzare l'attingimento di acque reflue anche mediante l'utilizzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o sifoni, posti nei pressi dei luoghi di raccolta delle acque, a condizione che tali opere non siano di ostacolo al normale utilizzo delle fonti e delle aree pubbliche adiacenti e non comportino opere permanenti a carico delle medesime aree.

Art. 42 **Canone**

1. La concessione di cui all'articolo che precede è subordinata al pagamento del canone di concessione determinato con atto deliberativo della Giunta Municipale.
2. La Giunta Municipale, annualmente, con atto inserito nella manovra di bilancio di previsione, la cui approvazione è stabilita entro la data fissata da norme statali, delibererà l'eventuale adeguamento del canone di concessione di cui al comma che precede.

Art. 43
Procedura per la richiesta di concessione

1. Il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'atto di concessione d'uso di acque reflue è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione dell'apposita istanza, nelle forme di cui all'allegato A) al presente Regolamento.
2. Può presentare istanza di concessione di derivazione di acque chiunque (Persone Fisiche in forma singola o associata, Persone Giuridiche di Diritto Pubblico o di Diritto Privato) rappresenti all'Amministrazione una necessità di utilizzazione della risorsa idrica.
3. Per ogni richiesta di concessione devono essere corrisposte dal soggetto richiedente le spese istruttorie e le eventuali spese di sopralluogo, il cui importo è fissato annualmente con Delibera di Giunta Comunale inserita nella manovra di bilancio di previsione la cui approvazione è stabilita entro la data fissata da norme statali per la relativa deliberazione.
4. All'istanza di concessione di derivazione di acque, il soggetto richiedente deve allegare attestazione del pagamento di quanto dovuto a titolo di spese di istruttoria ed eventuale sopralluogo.

Art. 44
Provvedimento concessorio

1. Il Provvedimento di rilascio della concessione avente ad oggetto il permesso di derivazione è disposto con Determinazione Dirigenziale previa verifica del versamento, da parte del richiedente, dei diritti di istruttoria, delle eventuali spese di sopralluogo e dei canoni per l'anno corrente e per gli anni arretrati, se dovuti.
2. Con la stessa Determina Dirigenziale si provvederà all'approvazione del disciplinare tecnico di cui al successivo art. 46 e all'accertamento in entrata delle somme versate di cui al comma precedente.
3. Il disciplinare tecnico ed il provvedimento concessorio saranno sottoscritti, per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute, dal soggetto concessionario.

Art. 45

Istanze concorrenti: criteri di preferenza

1. Nella comparazione delle istanze concorrenti e per la scelta del soggetto concessionario, si farà riferimento, in ordine, ai seguenti criteri:
 - a. perseguimento di interessi pubblici o rilevanti esigenze di pubblica utilità;
 - b. utilizzo per uso irriguo;
 - c. utilizzo per usi diversi da quello irriguo comportante, comunque, un alleggerimento del consumo di acqua potabile.
2. È riconosciuto titolo preferenziale, a parità di condizioni valutate ai fini degli indicatori espressi nel suesposto comma 1, la richiesta di rinnovo di concessione in precedenza assentita.
3. A fronte di una non ricorrenza di particolari ragioni di preferenza in ordine alla valutazione della comparazione delle istanze concorrenti, si deve procedere alla scelta del concessionario privilegiando l'ordine di presentazione dell'istanza.
4. In ogni caso, al fine di dare accoglimento a più istanze, le concessioni, ponderando le diverse richieste e le esigenze ivi rappresentate, possono essere rilasciate per giorni della settimana od ore del giorno.

Art. 46

Disciplinare tecnico del provvedimento di concessione.

1. Il disciplinare del provvedimento di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra l'Amministrazione concedente ed il soggetto concessionario.
2. Il disciplinare di concessione contiene, oltre a quanto ritenuto necessario, i seguenti elementi:
 - *I dati identificativi del soggetto concessionario;*
 - *La quantità d'acqua da derivare espressa in litri/secondo o indicando il diametro del tubo da utilizzare per il prelevamento, il numero dei giorni della settimana o di ore del giorno in cui è concesso il prelevamento;*

- *L'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;*
- *La localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, nonché delle modalità e delle condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;*
- *I termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;*
- *La durata della concessione;*
- *Le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;*
- *L'importo del canone annuo e la relativa decorrenza;*
- *Le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione ai fini dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;*
- *L'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti ed alla trasmissione all'Autorità preposta dei risultati delle misurazioni;*
- *Gli obblighi del soggetto concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi.*

Art. 47
Durata della concessione

1. Ai fini della determinazione della durata del provvedimento di concessione, si deve avere riguardo ai seguenti elementi:
 - a. *L'uso della risorsa;*
 - b. *La portata concessa;*
 - c. *La tipologia delle opere di presa, di distribuzione e di restituzione;*
 - d. *La potenziale presenza di altre fonti di approvvigionamento.*
2. I limiti minimi e massimi di durata delle concessioni di derivazione di acque sono fissati rispettivamente in anni uno e anni ventinove.

Art. 48
Provvedimento di diniego della concessione

1. Il provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria, sulla base delle seguenti motivazioni:
 - *Incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico della zona;*
 - *Incompatibilità tra i quantitativi che si richiede e la capacità di ricarica dell'acquifero;*
 - *Incompatibilità dell'attingimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;*
 - *Mancata previsione di impianti utili a consentire l'attività di riciclo, di riuso e di risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta.*
 - *Incompatibilità dei lavori necessari per rendere possibile l'attingimento con la tutela dei beni pubblici.*
2. Il Provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione è disposto con Determinazione Dirigenziale.

Art. 49
Opere edificate alla scadenza temporale dell'atto di concessione.

1. Le opere eventualmente erette durante la vigenza dell'atto di concessione, alla cessazione dello stesso, devono, di norma, essere rimosse a cura ed a spese del soggetto concessionario, e conseguentemente deve essere ripristinato lo stato dei luoghi.
2. Nell'ipotesi in cui il soggetto concessionario ometta all'obbligo della remissione in pristino dello stato dei luoghi, il Servizio procede all'esecuzione d'ufficio in merito, ponendo a carico del concessionario stesso gli oneri di spesa relativi.

Art. 50
Istanza di rinnovo della concessione

1. Il rinnovo del provvedimento di concessione di derivazione di acque e di concessione per l'occupazione di aree pubbliche è subordinato alla

presentazione della relativa istanza almeno due mesi prima della data di scadenza dello stesso e del versamento del relativo canone annuale.

2. La concessione si considera efficace anche successivamente alla data di scadenza annuale fin quando non interverrà il relativo provvedimento di rinnovo ovvero di diniego della stessa.

Art. 51

Subentro nella concessione

1. Si ha subentro nella concessione quando al concessionario originario succede, nel rapporto con l'Amministrazione, un nuovo soggetto, il quale assume tutte le responsabilità ed i diritti derivanti dal titolo in essere.
2. Il concessionario originario, liberato da ogni vincolo, non può più utilizzare e/o occupare il bene oggetto della concessione.
3. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento del bene oggetto della concessione, deve chiedere il subentro al Comune in qualità di Autorità Concedente; contestualmente nella stessa istanza il soggetto che intende subentrare al concessionario dichiara di essere pronto ad assumere la concessione alle condizioni stabilite nell'atto di concessione.
4. Il subentro viene formalizzato tramite determinazione dirigenziale ed è valido a condizione che vengano rispettate tutte le indicazioni e/o prescrizioni riportate nel disciplinare allegato alla concessione originaria.
5. Il nuovo titolare della concessione sarà tenuto a corrispondere il canone a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di rilascio dell'atto di subentro; fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'atto di subentro, il pagamento del canone resterà a carico del concessionario originario.

Art. 52

Variazioni al contenuto della autorizzazione e della concessione

1. Il rapporto concessorio può “in corso di vigenza” subire variazioni di natura oggettiva, che vanno ad incidere sulla titolarità del diritto, sul bene oggetto dell’atto di concessione, sullo scopo, sulla durata dello stesso, nonché sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire. In tal caso la variazione dell’atto concessorio assume la forma dell’atto originario, quale atto suppletivo allo stesso, a conclusione dell’espletamento della fase istruttoria.

Art. 53

Limitazione o sospensione dell’esercizio dell’attività oggetto del provvedimento di concessione

1. L’esercizio da parte del soggetto autorizzato circa le facoltà provenienti dal provvedimento di concessione, può essere temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico interesse.
2. Il provvedimento amministrativo di cui sopra indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione, nonché le conseguenze in ordine al titolo e la sanzione amministrativa da irrogare nel caso di accertato mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
3. L’esercizio da parte del concessionario circa i diritti provenienti dal titolo concessorio, può essere temporaneamente limitato o sospeso per particolari motivi di pubblico interesse.
4. In particolare, nel caso di concessione di derivazione, le motivazioni della temporanea limitazione o sospensione possono essere così specificate:
 - *Grave depauperamento della risorsa idrica;*
 - *Esigenze di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla fonte o esigenze di realizzazione di opere di pubblico interesse;*
 - *Accertamento del venir meno dei requisiti qualitativi dell’acqua oggetto di prelievo in relazione alla tipologia di uso assentito.*

5. Il provvedimento amministrativo indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione, nonché le conseguenze in ordine al titolo e la sanzione amministrativa da irrogare nel caso di accertato mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
6. Qualora il provvedimento di sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, il quale dovrà invece essere proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione di durata superiore.

Art. 54

Cause di estinzione della concessione - *la revoca del titolo*

1. L'atto di autorizzazione e/o di concessione può essere revocato, con Determinazione Dirigenziale, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza.
2. La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà diritto ad alcun indennizzo per il concessionario revocato.

Art. 55

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge in materia.
2. È fatta salva l'applicazione delle norme di legge e regolamentari di rango superiore.

Art. 56

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

Allegato A)
Schema istanza di concessione

ISTANZA DI CONCESSIONE (art. 43 regolamento)

L'istanza, indirizzata a "Comune di Joppolo – Ufficio Tecnico – Servizio Concessione Acque Reflue" deve essere presentata e firmata dal soggetto richiedente e riportante i seguenti elementi:

- *Dati identificativi del soggetto richiedente;*
- *Oggetto della richiesta;*
- *Motivazione della richiesta e scopo della concessione;*
- *Ubicazione puntuale del luogo interessato dall'intervento (località, estremi catastali, proprietà).*

ALLEGATI:

All'istanza di autorizzazione ai fini idraulici, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione nelle copie richieste:

- *Relazione Tecnica Generale riportante la metodologia e la finalità dell'intervento, a firma di un professionista abilitato ai sensi di legge;*
- *Documentazione dell'intervento con lo stato attuale, progettuale e modificato, a firma di un professionista abilitato ai sensi di legge;*
- *Documentazione fotografica dell'area interessata;*
- *Planimetria Catastale (NCT) e/o Planimetria Catastale Aggiornata dell'area interessata in scala 1:500;*
- *Calcolo della superficie pubblica occupata*
- *Eventuale visura catastale.*

Tutti gli elaborati tecnico-grafici, nel numero di copie richieste, devono essere firmati da un tecnico in possesso del titolo abilitante ai sensi della normativa vigente all'esercizio della professione idonea alla tipologia d'intervento da realizzare.

Sommario

	Pagina
CAPO VIII - CONCESSIONE ACQUE REFLUE	22
Art. 40 - Definizione	22
Art. 41 - Concessione	22
Art. 42 - Canone	22
Art. 43 - Procedura per la richiesta di concessione	23
Art. 44 - Provvedimento concessorio	23
Art. 45 - Istanze concorrenti: criteri di preferenza	24
Art. 46 - Disciplinare tecnico del provvedimento di concessione	24
Art. 47 - Durata della concessione	25
Art. 48 - Provvedimento di diniego della concessione	26
Art. 49 - Opere edificate alla scadenza temporale dell'atto di concessione	26
Art. 50 - Istanza di rinnovo della concessione	26
Art. 51 - Subentro nella concessione	27
Art. 52 - Variazioni al contenuto della autorizzazione e della concessione	28
Art. 53 - Limitazione o sospensione dell'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di concessione	28
Art. 54 - Cause di estinzione della concessione - <i>la revoca del titolo</i>	29
Art. 55 - Rinvio	29
Art. 56 - Entrata in vigore	29
Allegato A). Schema istanza di concessione	30

COMUNE DI JOPPOLO

(Provincia di Vibo Valentia)

Concessione acque reflue

Allegato alla Delibera G.M. n. 52 del 29.03.2008

Canone di Concessione e spese

<i>Spese anno 2008</i>				
Spese di istruttoria ed eventuale sopralluogo			€. 150,00	
<i>Canone di concessione</i>				
Uso	Unità	Canone annuo/unità o frazione	Prescrizioni	Note
Irriguo	1	€. 50,00	1 ora al giorno	1 unità = 50 l. /minuto / 1 ora giorno. 1 unità = prelievo con tubo 1" / 1 ora al giorno.
Altri usi	1	€. 80,00	1 ora al giorno	1 unità = 50 l. /minuto / 1 ora giorno. 1 unità = prelievo con tubo 1" / 1 ora al giorno.

Nell'ipotesi in cui, al fine di consentire l'attingimento, si rendano necessarie opere permanenti su area pubblica sarà dovuta una maggiorazione del canone nella misura del 20 % per opere visibili e del 10, per opere interraste.

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto il Regolamento dell'acquedotto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 27/01/2006;

considerato che sono pervenute diverse istanze da parte di cittadini per la concessione dell'utilizzo, a scopo irriguo, di acque reflue provenienti da sorgive pubbliche;

ritenuto, pertanto, di dover integrare il predetto Regolamento con un'organica disciplina delle concessioni per l'utilizzo di acque reflue;

vista l'apposita integrazione predisposta dal Responsabile del servizio interessato;

visto il parere favorevole ai sensi dell'art.49 del Dec. Legs. 267/2000 ;

con voti unanimi legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

di integrare il Regolamento dell'Acquedotto Comunale, approvato con deliberazione CC n.4 del 27/01/2006, aggiungendo allo stesso il Capo VIII "Concessioni Acque Reflue", comprendente gli articoli dal n.40 al n.56 e l'allegato "A" -Schema istanza di concessione.